

# Decreto federale che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni

*Disegno*

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,*

Visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 novembre 2003<sup>2</sup>,  
*decreta:*

## **Art. 1**

La garanzia federale è accordata:

### **1. Zurigo**

all'articolo 62 capoverso 5 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 24 novembre 2002;

### **2. Glarona**

agli articoli 110, 112, 124 capoverso 2 e all'articolo 126a della costituzione cantonale, accettati nella Landsgemeinde del 4 maggio 2003;

### **3. Soletta**

all'articolo 79 capoverso 3 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 29 giugno 2003;

### **4. Appenzello Interno**

all'abrogazione dell'articolo 11 capoverso 2 della costituzione cantonale, accettata nella Landsgemeinde del 27 aprile 2003;

### **5. Argovia**

al § 76 capoverso 2 e al § 77 capoverso 2 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 18 maggio 2003.

## **Art. 2**

Il presente decreto non sottostà al referendum.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2003 7009

